



**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'USURA**  
**TRA**

**PREFETTURA DI PALERMO**

**E**

**ABI COMMISSIONE REGIONALE DELLA SICILIA**

**PREMESSO CHE**

- la legge 7 marzo 1996, n. 108 ha istituito, all'art. 14, presso l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", che prevede la concessione di benefici economici a detti soggetti. Nel caso dell'estorsione, lo stesso Fondo prevede l'erogazione di un contributo, senza obbligo di restituzione, in favore delle vittime, a titolo di ristoro del danno patrimoniale subito. Nella fattispecie dell'usura, il Fondo riconosce alle vittime la possibilità di accesso ad un mutuo decennale a interesse zero (con provvista interamente pubblica), per il rilancio della propria attività e il reinserimento nel sistema economico legale;
- l'art. 15 della stessa legge n. 108 prevede la costituzione del "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di erogare contributi in favore di appositi fondi speciali antiusura, costituiti dai Confidi e dalle Associazioni e dalle Fondazioni antiusura;
- nel 2007, il Ministero dell'Interno, l'ABI, la Banca d'Italia, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e le Associazioni degli operatori coinvolti (Confidi, Associazioni antiracket e Fondazioni antiusura) hanno sottoscritto l'"Accordo Quadro nazionale per la prevenzione dell'usura e per il sostegno alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura", con l'obiettivo di migliorare il rapporto tra le Banche e gli Intermediari Finanziari (di seguito Banche), le Associazioni imprenditoriali e di categoria, nonché i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni antiusura, destinatari, in diversa misura, del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, ai sensi del citato art. 15 della legge n. 108 del 1996. Ciò nella prospettiva di promuovere una sempre più efficace operatività delle risorse economiche messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'ABI, aderente all'Accordo Quadro, in questo lasso di tempo, ha avviato e posto in essere numerose iniziative avvalendosi anche di "ABIServizi", con la promozione di eventi formativi, con la redazione di opuscoli informativi e con specifiche iniziative di sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà.



Il mondo bancario è, inoltre, il settore attivamente impegnato nelle attività di contrasto alla criminalità; ne sono testimonianza le migliaia di segnalazioni di operazioni “sospette”, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ogni anno vengono inviate dalle Banche all’Unità di Informazione Finanziaria;

- il 10 dicembre 2015 è stato, altresì, sottoscritto dalla stessa ABI il Protocollo d’intesa con la Consulta Nazionale Giovanni Paolo II - Onlus, recante le “Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione dell’usura ai sensi della legge n. 108/1996”; le stesse Linee Guida sono state individuate in stretta collaborazione con le Fondazioni antiusura. Ciò proprio al fine di consentire ad una più ampia platea di accedere ai citati Fondi di prevenzione dell’usura, nonché di facilitare le procedure per l’erogazione dei finanziamenti;

- in data 16 novembre 2021, il Ministro dell’Interno e il Presidente dell’ABI hanno sottoscritto l’Accordo Quadro per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura, nell’ambito del quale sono stati, tra l’altro, declinati i compiti di indirizzo rimessi all’Osservatorio Nazionale, da perseguire in sede periferica in seno agli Osservatori Provinciali;

- con l’attività di contrasto garantita dalle Forze dell’Ordine, sia la prevenzione dell’usura che la solidarietà alle vittime costituiscono una priorità assoluta, da perseguire mediante ogni utile incremento degli strumenti di sostegno alle microimprese e alle famiglie in momentanea difficoltà. L’opera di prevenzione può essere risolutiva nel bloccare la diffusione di fenomeni criminali, grave minaccia alla libertà degli operatori economici, agli equilibri di mercato e al rispetto delle normali regole sulla concorrenza;

### **CONSIDERATO CHE**

- l’evoluzione del quadro di riferimento a far tempo dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro del 2007 rende opportuno aggiornare le previsioni in esso contenute;

- è primario il valore sociale della legislazione antiusura, anche come strumento per contrastare l’impatto negativo che ogni forma di criminalità economica produce nel libero fluire del mercato dei beni e dei servizi per le imprese e le famiglie;

- nel consueto clima di collaborazione tra il settore bancario e quello dei Consorzi di garanzia collettiva-fidi e delle Fondazioni e Associazioni antiusura, si impone l’esigenza di rafforzare ulteriormente il processo di collaborazione interistituzionale in materia, soprattutto nell’ottica di ulteriori azioni sinergiche di prevenzione e di contrasto alle condotte criminose;

- nella provincia di Palermo opera attivamente la Fondazione di Santi Mamiliano e Rosalia – Fondo di solidarietà antiusura – E.T.S., da lungo tempo impegnata nell’azione *preventiva ed educativa, finalizzata a raggiungere una giusta cultura anti-debito unitamente ad un maggiore senso di responsabilità individuale e sociale e di facilitazione di accesso alla concessione di credito* (art. 4 dello Statuto);

- questa Prefettura ha promosso iniziative volte alla sottoscrizione di Convenzioni tra la predetta Fondazione – destinataria di Fondi MEF – e banche per facilitare l’accesso al credito per individui e famiglie in difficoltà;



**VISTA** la circolare del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura n. 4160 del 1/12/2021 relativa all'applicazione a livello territoriale del citato Accordo Quadro del 2021;

**LETTA** la circolare n. 77 del 9/01/2024 con la quale è stata ribadita l'esigenza di monitorare complessivamente i fenomeni estorsivi ed usurari e promuovere l'adozione di strumenti ritenuti più efficaci per famiglie e imprese in difficoltà o sovra indebitate, in relazione ai nuovi scenari sociali ed economici;

## **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### ***Osservatorio provinciale sul fenomeno dell'usura***

È istituito l'Osservatorio provinciale sul fenomeno dell'usura presso la Prefettura di Palermo.

L'Osservatorio provinciale per il monitoraggio delle attività antiracket e antiusura:

- a) promuove iniziative di informazione sull'utilizzo dei Fondi per il sostegno alle vittime dell'usura e per la prevenzione dell'usura, in collaborazione con i Confidi, le Fondazioni antiusura, le Associazioni di categoria e gli altri soggetti pubblici o privati impegnati nel settore;
- b) attua forme di coordinamento e di promozione di iniziative per il contrasto della pubblicità ingannevole in materia di concessioni di credito dietro cessioni di aliquote stipendiali;
- c) promuove iniziative per incrementare - diffondendo un'informazione corretta sulle sue caratteristiche - l'attività di microcredito finalizzata all'inclusione sociale e finanziaria delle fasce vulnerabili della popolazione;
- d) sostiene e promuove iniziative di prevenzione del fenomeno dell'usura, del sovraindebitamento e della cattiva gestione del denaro, anche attraverso attività di educazione finanziaria.

L'Osservatorio provinciale si riunisce con cadenza semestrale su convocazione del Prefetto di Palermo.

### **Articolo 2**

#### ***Composizione***

L'Osservatorio provinciale, presieduto dal Prefetto o suo delegato, è composto da:

- un rappresentante della Banca d'Italia – ambito territoriale Palermo;
- un rappresentante della Commissione regionale ABI della Sicilia;
- un rappresentante della Fondazione Santi Mamiliano e Rosalia;
- i referenti delle Associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'elenco di questa Prefettura ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno n. 220/2007, come modificato dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia n. 223/2015, che aderiscono alle finalità del presente Protocollo.



La composizione dell'Osservatorio provinciale potrà essere integrata, di volta in volta, dai rappresentanti di altre Istituzioni e Organismi associativi che aderiranno alle finalità della presente intesa. Esso potrà riunirsi anche in forma ristretta per l'esame di problematiche legate a specifici aspetti.

Le riunioni dell'Osservatorio si svolgono di massina, nel mese di maggio e di novembre di ciascun anno.

Nell'assolvimento dei loro compiti, i componenti si attengono ai principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, discrezione ed evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d'interesse, anche solo potenziale, né utilizzano o diffondono informazioni riservate al fine di trarre vantaggio per essi stessi o per altri soggetti.

La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio Provinciale non dà diritto ad alcun compenso. Le eventuali spese sostenute sono a carico dell'Organismo di appartenenza.

### **Articolo 3**

#### ***Impegni comuni delle Parti***

Le Parti, in ambito provinciale, si impegnano a promuovere:

- secondo le modalità ritenute più opportune, la diffusione della conoscenza e della consapevolezza da parte della clientela delle Banche in merito all'utilizzo delle misure di sostegno alle famiglie e imprese, secondo competenza e nell'ambito delle rispettive attività;
- autonome iniziative, idonee a far conoscere sul territorio le opportunità di utilizzazione dei Fondi di prevenzione e di tutte quelle derivanti dalle iniziative descritte nel presente Protocollo;
- interventi adeguati affinché tutti i soggetti, in particolare famiglie e microimprese, attraverso iniziative e programmi di educazione finanziaria, da realizzarsi anche nelle scuole superiori del territorio, possano approfondire la conoscenza circa le modalità per una gestione corretta e responsabile del denaro e indirizzare al meglio le proprie scelte di risparmio e investimento.

2. I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano all'individuazione dei soggetti che, tramite i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni, possono accedere ai fondi in questione:

- imprenditori, commercianti, artigiani;
- esercenti una libera arte o professione;
- lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati.

In particolare, le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni, aderenti al presente Protocollo, si impegnano a prevedere, all'interno delle singole convenzioni, adeguati moltiplicatori da applicare ai fondi antiusura.

### **Articolo 4**

#### ***Impegni dell'ABI***

La Commissione regionale ABI della Sicilia, in applicazione del presente Protocollo, si impegna a:



- diffondere ulteriormente, presso le proprie banche associate, la conoscenza degli strumenti previsti dalle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999;
- promuovere la conoscenza del presente Protocollo presso le banche operanti sul territorio provinciale mediante apposita Lettera Circolare, sensibilizzandole all'adesione;
- assicurare un continuativo e diretto confronto con i Confidi, le Associazioni e le Fondazioni antiusura, con l'obiettivo, in particolare, di un miglioramento graduale della gestione delle criticità che possono interessare tutte le convenzioni antiusura in atto e in via di predisposizione;
- a tale scopo, comunicare all'Osservatorio provinciale la nomina di un referente regionale per i rapporti con i Confidi e le Organizzazioni antiusura attivi nell'ambito territoriale;
- promuovere seminari e incontri a livello locale sugli strumenti normativi e non, in favore delle famiglie e delle imprese, in condizione di difficoltà e/o sovraindebitate, anche adottate autonomamente dagli istituti di credito, nonché sull'accesso a Fondi pubblici per le vittime e la prevenzione dell'usura;
- dare notizia sul proprio sito web dei link che rinviano agli elenchi già pubblicati sui siti istituzionali, nonché quelli contenuti nella pagina, in particolare, del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

#### **Articolo 5**

#### ***Impegni delle Banche aderenti***

Le Banche aderenti si impegnano a:

- individuare - all'interno della propria struttura - uno o più referenti, per la gestione dei rapporti convenzionali con Confidi, Fondazioni e Associazioni antiusura, al fine di facilitare la efficace e tempestiva soluzione di eventuali problematiche relative alle singole pratiche di finanziamento ovvero alle questioni più generali riguardanti l'operatività delle convenzioni;
- definire un dettagliato iter procedurale per la gestione delle richieste di finanziamento, che tenga conto delle peculiarità dei soggetti richiedenti e delle apposite garanzie previste per facilitarne l'accesso;
- prendere in considerazione – prioritariamente - le verifiche effettuate dai Confidi e dalle Fondazioni e Associazioni antiusura, assumendo tempestivamente le decisioni sulle richieste di finanziamento, entro i 30 giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della completa documentazione necessaria all'avvio formale del procedimento istruttorio;
- porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi e di usura ed abbiano chiesto l'accesso al Fondo di rotazione, ai fini della tempestiva valutazione dei fidi in essere e delle eventuali nuove e più recenti richieste di fido;
- valutare, con particolare cura, la sospensione delle azioni revocatorie o esecutive nei confronti degli stessi soggetti, le cui istanze risultino pendenti presso il Comitato di Solidarietà;
- individuare tempestivamente, all'interno delle proprie organizzazioni, la figura del "facilitatore-referente informativo" antiusura, avente il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà previsti agli artt. 14 e 15 della legge n. 108 del 1996;



- in particolare, la Banca si impegna, in coerenza con le normative vigenti, a valutare come non pregiudizievole la condizione di protestato, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 315 del 1997, la garanzia del Fondo speciale antiusura può essere deliberata dal Confidi se vi è, per lo stesso finanziamento, una garanzia del Confido medesimo a valere sul proprio Fondo rischio ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del Confido;
- al fine di cui al punto precedente, le Banche si impegnano ad assicurare, in coerenza con le normative vigenti, tempestivamente ogni possibilità di "ribancarizzare" i soggetti protestati con adeguato merito di credito;
- al fine di favorire il reinserimento dei protestati nel sistema del credito legale, le Banche valutano l'offerta del conto di base di cui all'art. 126 *noviesdecies* del Testo Unico Bancario, che consente una serie di operazioni prive di rischio di credito;
- nel caso di decisione di diniego, totale o parziale, da parte delle Banche aderenti al presente Accordo Quadro, i soggetti interessati potranno rivolgersi, per la ricerca di soluzioni alternative, alle Associazioni antiracket e antiusura, all'Osservatorio provinciale di cui all'art. 1.

## Articolo 6

### *Convenzioni Banche - Confidi*

Le Banche e i Confidi si impegnano ad aggiornare le convenzioni sottoscritte, se datate nel tempo, al fine di rivedere i moltiplicatori, tenendo conto della situazione attuale e del contenuto del vigente Accordo Quadro nazionale e del presente Protocollo.

Le Banche e i Confidi, all'interno della Convenzione, potranno decidere di aggiornare il moltiplicatore periodicamente e, comunque, ogni anno; è effettuato da parte dei Confidi il relativo monitoraggio, d'intesa con le Banche convenzionate, al fine di procedere all'aggiornamento solo in misura crescente.

## Articolo 7

### *Impegni dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura*

1. I Confidi, le Associazioni e Fondazioni antiusura aderenti si impegnano a:
  - individuare uno o più referenti preposti alla gestione dei rapporti con le Banche convenzionate, comunicando i riferimenti a queste ultime;
  - svolgere, in tempi ragionevolmente rapidi, l'iter successivo alla richiesta di affidamento per l'accesso ai fondi;
  - individuare, all'interno delle proprie organizzazioni, la figura del "facilitatore" antiusura, avente il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà previsti dagli artt. 14 e 15 della legge n. 108 del 1996 attraverso periodici incontri info-formativi, dandone comunicazione alla Prefettura.



**Articolo 8**  
**Microcredito**

Le Banche, operanti nel settore del microcredito, ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico Bancario, si impegnano a promuovere ulteriormente e a favorire le seguenti attività:

- promozione attiva di iniziative finalizzate a facilitare l'inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili;
- valutazione di programmi sperimentali per l'accesso al credito per lo "start-up" o il consolidamento di microimprese;
- attuazione e sviluppo, a livello provinciale, degli interventi già promossi dal mondo bancario.

**Articolo 9**  
**Adesione al Protocollo**

Il presente Protocollo è aperto all'adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che manifestino interesse alle finalità dallo stesso perseguite.

Ogni richiesta di adesione, successiva all'originaria sottoscrizione del Protocollo, sarà esaminata in sede di Osservatorio provinciale nella seduta successiva alla relativa presentazione.

**Articolo 10**  
**Adesione delle Banche, Confidi, Associazioni e Fondazioni antiusura**

Le Banche, i Confidi, le Associazioni e le Fondazioni antiusura possono aderire al presente Protocollo inoltrando la relativa richiesta all'indirizzo PEC di questa Prefettura: protocollo.prefpa@pec.interno.it, utilizzando l'apposito modulo in Allegato A al presente Protocollo, debitamente compilato e sottoscritto.

**Articolo 11**  
**Validità del Protocollo**

Il presente Protocollo sarà valido ed efficace per un triennio dalla data della sottoscrizione.

Palermo, 30 ottobre 2024

IL PREFETTO DI PALERMO  
(Massimo MARIANI)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
REGIONALE ABI SICILIA  
(Salvatore MALANDRINO)



**Prefettura di Palermo**  
Ufficio Territoriale del Governo

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

COMMISSIONE REGIONALE

SICILIA

ALLEGATO A

**Modulo di adesione**

al Protocollo di Intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno  
dell'usura

La sottoscritta Associazione/Fondazione/Banca/Confidi/Istituzione pubblica

con sede a .....

nel condividere le finalità, i contenuti e gli impegni previsti nel Protocollo di Intesa sottoscritto in  
data ..... tra la Prefettura U.T.G. di Palermo e la Commissione regionale ABI SICILIA

DICHIARA DI ADERIRE, PER QUANTO DI COMPETENZA

Rappresentante legale (*Cognome e Nome*).....

(*Luogo e data*).....

(*Timbro e firma*).....

Si indicano di seguito i nominativi dei seguenti referenti:

*Cognome e Nome* .....

*Tel./cell.* .....

*Mail/Pec* .....

*Cognome e Nome* .....

*Tel./cell.* .....

*Mail/Pec* .....